



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 1165  
Spedito il 7/7/2010

All'On.le Ministro  
SEDE

OGGETTO: Mozione indennità CUN.

Adunanza del 07.07.2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

APPROVA ALL'UNANIMITA' LA SEGUENTE MOZIONE:

Preso atto della possibile applicazione al CUN delle norme di contenimento della spesa come contemplate nei commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 in corso di conversione, che prevede per la indennità di presenza per seduta un massimo di 30 €;

Ritenuto che nella fattispecie debba essere applicato il comma 3 del citato articolo che prevede che i gettoni predetti siano automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che, come sancito dall'art. 6 comma 3, la riduzione debba decorrere, in ogni caso, a partire dall'1 gennaio 2011;

Considerato che il CUN è un Organo collegiale, elettivo, autonomo e non una struttura del MIUR e che pertanto non rientra fra gli enti cui la norma citata si riferisce nei commi 1 e 2 dell'art. 6;

Visto quanto disposto dall'art. 7 della L. n. 370/99 recante "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" - G.U. n. 252 del 26.10.1999 - che istituisce le indennità di cui sopra e che in particolare recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.";



Considerato che in una situazione analoga alla presente, con il D.I. 15 gennaio 2007, in applicazione delle norme di contenimento della spesa, in particolare della L. 23.12.2005, n. 266 e dell'art. 29 del D.L. 223/06 convertito dalla legge n. 248/06, si era ritenuto di rideterminare la misura del compenso da corrispondere ai Presidenti e Vice Presidenti del CUN, nonché l'indennità di presenza giornaliera per i componenti del CUN e del Collegio di disciplina riducendoli del 30%, facendolo quindi rientrare fra gli enti di cui alla norma citata;

Considerato che con parere del Consiglio di Stato n. 1174 del 02.04.2007, tale Organo ha esplicitamente espresso "... l'avviso che il CUN (unitamente al CNSU), per le sue caratteristiche istituzionali, deve considerarsi inserito tra gli organi di amministrazione cui non si applicano le disposizioni previste dall'art. 29 del succitato D.L. n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06" (riduzione del 30%) e si è quindi evidenziata la non correttezza del taglio sopra riportato.

Con riferimento a quanto affermato nelle premesse si rileva che:

Il primo comma dell'art. 6 del DL n. 78/2010<sup>1</sup> si applica agli enti previsti dall'art. 68 comma 1 della legge 133 del 2008<sup>2</sup> e cioè a quelli di cui all'art 29 comma 2 bis della legge 4 agosto 2006 n. 248<sup>3</sup> dei quali è prevista la soppressione entro tre anni, la

---

<sup>1</sup> art 9 comma 1 (DL. 78): A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.

<sup>2</sup> art 68 comma 1 della legge 133 del 2008: Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

- istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

- istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

<sup>3</sup> art 29 comma 2 bis della legge 4 agosto 2006 n. 248: Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge



riduzione dei loro componenti ed in ogni caso la loro graduale riduzione fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

La disposizione del Comma 2 non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

## IL CUN

ritiene che debba applicarsi il comma 3 dell'art. 6, DL 78/2010, che richiama espressamente l'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266<sup>4</sup> in virtù del quale nel 2006 sono stati ridotti del 10% i gettoni CUN.

Visto quanto disposto all'art. 6, c. 3, del D.L. 78/2010 che recita "*Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere*

---

23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
  - b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
  - c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
  - d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
  - e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
- e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;*
- e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

<sup>4</sup> art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266: Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

Art. 1 comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.



*dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.*

*Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio";*

#### IL CUN

per tutto quanto sopra esplicitato, ribadisce l'opportunità che all'Organo venga applicato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del citato DL.

IL SEGRETARIO  
(firmato Valeo)

IL PRESIDENTE  
(firmato Lenzi)